

## TI\_GERICHTE 12.1998.66 vom 23. März 1998

TI Tribunale d'appello, 1998-03-23, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_12.1998.66](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.1998.66)

FR: TI\_GERICHTE 12.1998.66 du 23 mars 1998

IT: TI\_GERICHTE 12.1998.66 del 23 marzo 1998

### Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

### Volltext

Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 23.03.1998 12.1998.66

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 12.98.00066 Lugano 23 marzo 1998 /kc In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Cocchi, presidente Chiesa e Zali segretario: Petrini sedente per statuire nella causa inc. no. 66UR della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5 promossa con istanza 11 novembre 1997 da \_\_\_\_\_ contro che il Pretore, con decisione 6 marzo 1998, ha accolto dichiarando sciolta e ponendo in liquidazione la società convenuta. Appellante la \_\_\_\_\_ la quale chiede, con atto di appello 16 marzo 1998, la riforma del primo giudizio nel senso di respingere l'istanza \_\_\_\_\_. Essendo stato concesso all'appello effetto sospensivo con giudizio presidenziale del 17 marzo 1998. Ed ora sulla domanda 20 marzo 1998 di stralcio della procedura presentata \_\_\_\_\_ Letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti Considerato che l'istanza \_\_\_\_\_ intesa allo scioglimento della \_\_\_\_\_ era motivata dal fatto che, entro il 1 luglio 1997 e nemmeno successivamente dopo le diffide d'uso, l'anonima non aveva provveduto ad adeguarsi al nuovo diritto societario (art. 2 cpv. 1 e cpv. 2 Disp. fin. Titolo XXVI del CO), in particolare per quanto riguardava le disposizioni sul capitale minimo dell'art. 621 CO; che la parte convenuta non è comparsa all'udienza di discussione dell'istanza e il Pretore, con la sentenza qui impugnata, ha decretato lo scioglimento e la messa in liquidazione della società; che all'appello della società convenuta è stato accordato effetto sospensivo; che, nel frattempo, la \_\_\_\_\_ ha provveduto al necessario adeguamento del capitale sociale e di conseguenza \_\_\_\_\_, ottenuto lo scopo voluto dalla legge, ha dichiarato di ritirare l'istanza di scioglimento; che, stante questa situazione, la procedura dev'essere senz'altro stralciata dai ruoli caricando alla società convenuta, per la sola negligenza a causa della quale si è dovuto far capo all'autorità giudiziaria, tasse e spese di giudizio di entrambe le sedi e congrua indennità ripetibile a favore della controparte; Per i quali motivi pronuncia: 1. Le procedure inc. no. 66UR della Pretura di Lugano, sez. 5 e inc. no. 12.98.66 del Tribunale di Appello dipendenti dall'istanza 11 novembre 1997 \_\_\_\_\_ nei confronti di \_\_\_\_\_ sono stralciate dai ruoli. 2. La tassa di giudizio di Fr. 100.- e le spese della prima sede così come la tassa di giudizio e le spese della seconda sede in complessivi Fr. 500.- sono a carico della \_\_\_\_\_, la quale rifonderà inoltre \_\_\_\_\_ l'importo di Fr. 500.- per ripetibili di entrambe le sedi. 3. Intimazione a: \_\_\_\_\_ Comunicazione alla Pretura di Lugano, sez. 5 Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello Il presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.